

Comune di Castelmagno (Cuneo)

**VARIANTE PARZIALE NR. 7 AL P.R.G.I.C.M. VIGENTE AI SENSI DEL 5° COMMA  
ART. 17, L.R. 56/77 E SS.M.E I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

... Omissis ...

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

.....Omissis.....

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di prendere atto che, a seguito di pubblicazione della variante, non sono pervenute osservazioni;
- 3) che è da intendersi espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali in capo alla Provincia di Cuneo in quanto ha lasciato decorrere i termini di legge;
- 4) di approvare la variante parziale n. 7 al P.R.I.C.M. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Norme di Attuazione e Tabelle di zona;
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Giorgia MARTINENGO cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 11) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 dell L.R. 56/77 e s. m. ed i.



# COMUNE DI CASTELMAGNO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 12/10/2016

### OGGETTO:

**VARIANTE PARZIALE NR. 7 AL P.R.G.I.C.M. VIGENTE AI SENSI DEL 5° COMMA ART. 17, L.R. 56/77 E SS.M.E.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

L'anno **duemilasedici** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore 15:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DONADIO Piergiorgio	Sindaco	Sì
2. DONADIO Claudio	Vice Sindaco	Sì
3. ISOARDI Bruno	Consigliere	Sì
4. RIGNON Maurizio	Consigliere	Sì
5. AMEDEO Giorgetto	Consigliere	Sì
6. ISOARDO Carlo	Consigliere	Sì
7. ARNEODO Anna Maria	Consigliere	Sì
8. MARTINI Loris Giovanni	Consigliere	No
9. GIUSTI Steve	Consigliere	Sì
10. SCUTERI Rosetta	Consigliere	Sì
11. LAI Ivanoe	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Angela NASI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DONADIO Piergiorgio, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che il Comune di Castelmagno è dotato di P.R.I.C.M. approvato con D.G.R. n. 72 - 15684 del 23/09/1987 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.I.C.M. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.I.C.M., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.I.C.M. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.I.C.M. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.I.C.M. vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.067 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 533,5 (ab 1.067 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna modifica. Anche con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano sommariamente nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
  - punto e): si ribadisce che il P.R.I.C.M. ha una C.I.R. prevista pari a 1.067 ab. che non ha

subito incrementi;

- punto f): relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale e tale quantità non è stata modificata con le varianti parziali precedenti. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta non essere modificata.

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 4.992 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 299,5; che rimangono a disposizione per future esigenze

Relativamente alle aree turistico-ricettive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree turistico-ricettive pari a mq. 37.000, generando una volumetria ammissibile pari a mc. 50.000 si determina un incremento ammissibile del 6% pari a mq. 2.220 e mc. 3.000; con la precedente variante parziale 6, si sono inoltre accantonati mq. 37.000 di S.T. e mc. 49.100 di cubatura. La presente variante non produce modifiche ulteriori, lasciando un saldo complessivo, fino alla presente variante, di mq. 39.220 di S.T. e mc. 52.100 di volumetria, a disposizione per future esigenze.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

#### **TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5**

Variante 1997 + Variante PAI	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.067		S.T. aree Produttive	S.T. aree Tur- Ric
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	4.992	<u>37.000 mq</u> 50.000 mc
			0,06	0,06
	<b>533,5 mq</b>	<b>ab</b>	<b>299,5 mq</b>	<b><u>2.220 mq</u></b> <b>3.000 mc</b>

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP1	/	/	/	/
VP2	/	/	/	/
VP3	/	/	/	/
VP4	/	/	/	/
VP5	/	/	/	/
VP6	/	/	/	- 37.000 mq - 49.100 mc
VP7	/	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	0	0	0	- 37.000 mq - 49.100 mc
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	<b>+ 533,5 mq</b>	<b>0 mc</b>	<b>299,5 mq</b>	<b>39.220 mq</b>
	<b>- 533,5 mq</b>	<b>+ increm. 4%</b>		<b>52.100 mc</b>

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la

fase di Verifica di Assoggettabilità mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare;

- che il Comune di Castelmagno ha con determinazione del servizio tecnico n. 6 del 03-02-2016 ha individuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Dronero l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 7;
- che, prima di procedere all'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, all'A.S.L. CN1 ed all'A.R.P.A. Piemonte, il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che, con nota prot. 23225 del 30/03/2016 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 25433 del 25/03/2016, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 33190 del 31/03/2016 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 10/06/2016 (prot. n. 1027 in data 16-06-2016) l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che con precedente delibera consiliare n. 15 del 16/06/2016 è stato adottato il progetto della variante in questione e che lo stesso è stato depositato e pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 16/06/2016 al 16/07/2016 nonché trasmesso alla Provincia per il parere di competenza;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- che la Provincia ha lasciato decorrere i 45 giorni di tempo per l'espressione del parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante;
- che per concludere l'iter di formazione bisogna prendere atto della non presentazione di osservazioni;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

## **VISTO**

- il P.R.I.C.M. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi comunali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come sostituito dall'art. 3 c. 2 lett. B D.L: 10/10/2012 n. 174 e ss.mm.ii.;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano:

voti favorevoli: 10 - voti contrari: 0 - astenuti: 0

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

### **DELIBERA**

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di prendere atto che, a seguito di pubblicazione della variante, non sono pervenute osservazioni;
- 3) che è da intendersi espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali in capo alla Provincia di Cuneo in quanto ha lasciato decorrere i termini di legge;
- 4) di approvare la variante parziale n. 7 al P.R.I.C.M. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Norme di Attuazione e Tabelle di zona;
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Giorgia MARTINENGO cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 11) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 dell L.R. 56/77 e s. m. ed i.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano:

voti favorevoli: 10 - voti contrari: 0 - astenuti: 0

Consiglieri presenti: 10 - Consiglieri votanti: 10

### **DICHIARA**

Il presente deliberato immediatamente eseguibile, accertata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

**IL SINDACO**  
F.to: DONADIO Piergiorgio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Chiara Angela NASI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/10/2016 al 10/11/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall' art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Chiara Angela NASI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-ott-2016**

Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Chiara Angela NASI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 26/10/2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
ARNEODO Fausto